

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 13 luglio 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle NOIF:

• il Sig. PANNUNZIO Giuseppe, legale rappresentante della Società Pomezia S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

#### per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società Pomezia S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lett. C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF:

 Il Sig. LOSCHIAVO Antonio, legale rappresentante pro-tempore della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.;

#### per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

• la Società SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lett. C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.:

• Il Sig. **LO SCHIAVO Antonio**, legale rappresentante pro-tempore della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010

#### per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :

• il Sig. PANNUNZIO Giuseppe, legale rappresentante della Società Pomezia S.r.l.,

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.:

### per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società POMEZIA S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lett. C) paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF:

• Il Sig. **LOSCHIAVO Antonio**, legale rappresentante pro-tempore della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2010 (Il trimestre). Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.:

## per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

• la Società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.